



COMUNE DI GENOVA

127 9 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-25 del 28/01/2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 4 del 30 gennaio 2020;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre;

Visto l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l'anno 2020, in deroga, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene introdotto anche per i tributi locali l'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche ed integrazioni (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17/2014, n. 27/2015, n. 16/2016 e n. 7/2018);

Atteso che il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur nell'impossibilità di intervenire con norma regolamentare sugli elementi essenziali della prestazione impositiva, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le modalità di riscossione;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di apportare le dovute modifiche e integrazioni al Regolamento IMU in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall'art. 1 commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ed il parere espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al Regolamento IMU, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.160/2019, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento IMU di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
3. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;
4. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 9 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-25 DEL 28/01/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato "A" Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Allegato "B" Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Allegato "A"

Modifiche al

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p>Indice</p> <p>Art. 1. Oggetto</p> <p>Art. 2. Abitazione principale e pertinenze</p> <p>Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</p> <p>Art. 4. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (abrogato)</p> <p>Art. 4 bis. Abitazioni concesse in comodato gratuito (abrogato)</p> <p>Art. 4 ter. Immobili inagibili e inabitabili</p> <p>Art. 4 quater. Immobili locati a canone concordato</p> <p>Art. 5. Dichiarazione</p> <p>Art. 6. Versamenti e rimborsi di modesta entità</p> <p>Art. 7. Riscossione coattiva</p> <p>Art. 8. Interessi</p> <p>Art. 9. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento</p> <p>Art. 9 bis. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali</p> <p>Art. 10. Violazioni e sanzioni</p> <p>Art. 11. Diritto di interpello</p> <p>Art. 11 bis. Contenzioso</p> <p>Art. 12. Responsabile del Tributo</p> <p>Art. 12 bis. Clausola di adeguamento</p> <p>Art. 13. Applicazione</p>	<p>Indice</p> <p>Art. 1. Oggetto</p> <p>Art. 2. Abitazione principale e pertinenze</p> <p>Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</p> <p>Art. 4. Abitazioni concesse in comodato gratuito</p> <p>Art.5. Immobili inagibili e inabitabili</p> <p>Art. 6. Abitazioni locatate a canone concordato</p> <p>Art. 7. Dichiarazione</p> <p>Art. 8. Versamenti e rimborsi di modesta entità</p> <p>Art. 9. Riscossione coattiva</p> <p>Art. 10. Interessi</p> <p>Art. 11. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento</p> <p>Art. 12. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali</p> <p>Art. 13. Violazioni e sanzioni</p> <p>Art. 14. Diritto di interpello</p> <p>Art. 15. Contenzioso</p> <p>Art. 16. Responsabile del Tributo</p> <p>Art. 17. Clausola di adeguamento</p> <p>Art. 18. Applicazione</p>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160</p> <p>2. <i>invariato</i>;</p> <p>3. <i>invariato</i></p>

2. <i>invariato</i> ; 3. <i>invariato</i>	
--	--

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p>Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</p> <p>1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>	<p>Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</p> <p>1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 1 comma 741 lett. c), punto 6) della Legge 160/2019, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p>Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero <i>abrogato</i></p>	<p>Art. 4 – Abitazioni concesse in comodato gratuito</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e che risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</p> <p>2. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>

	3. Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all'abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.
--	---

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 4ter – Immobili inagibili e inabitabili <i>invariato</i>	Art. 5 – Immobili inagibili e inabitabili <i>invariato</i>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 4quater – Immobili locati a canone concordato 1. Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 introdotto dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 l'imposta è ridotta al 75%. 2. <i>invariato</i> 3. <i>invariato</i> 4. <i>invariato</i>	Art. 6 – Abitazioni locate a canone concordato 1. Ai sensi del dell'art. 1 comma 760 della Legge 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/98 l'imposta è ridotta al 75%. 2. <i>invariato</i> 3. <i>invariato</i> 4. <i>invariato</i>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 5 – Dichiarazione 1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.	Art. 7 – Dichiarazione 1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 769 della Legge 160/2019, secondo i modelli ivi previsti.

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità <i>invariato</i>	Art. 8 - Versamenti e rimborsi di modesta entità <i>invariato</i>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 7 - Riscossione coattiva	Art. 9 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.	1. La riscossione coattiva viene effettuata, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
--	--

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 8 – Interessi <i>invariato</i>	Art. 10 – Interessi <i>invariato</i>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p>Art. 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento</p> <p>1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.</p> <p>2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.</p> <p>3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili; - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese. <p>4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica 	<p>Art. 11 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento</p> <p>1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.</p> <p>2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.</p> <p>3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, secondo il seguente schema: <ul style="list-style-type: none"> a. fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione; b. fino a euro 6.000,00 rateizzazione fino a ventiquattro rate mensili; c. oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili; - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese. <p>4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è

<p>soluzione; c) il debito non può più essere rateizzato. 6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.</p>	<p>immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il debito non può più essere rateizzato. 6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza. 7. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1 commi dal 796 all'801 della Legge 160/2019</p>
---	---

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p>Art. 9 bis Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali</p> <p><i>invariato</i></p>	<p>Art. 12 Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali</p> <p><i>invariato</i></p>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p>Art. 10 - Violazioni e sanzioni</p> <p>1. <i>invariato</i></p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>5. <i>invariato</i></p>	<p>Art. 13 - Violazioni e sanzioni</p> <p>1. <i>invariato</i></p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019</p> <p>5. <i>invariato</i></p>

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
----------------------	-------------------------

Art. 11 - Diritto di interpello <i>invariato</i>	Art. 14 - Diritto di interpello <i>invariato</i>
<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 11 bis – Contenzioso <i>invariato</i>	Art. 15 – Contenzioso <i>invariato</i>
<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 12 – Responsabile del Tributo <i>invariato</i>	Art. 16 – Responsabile del Tributo <i>invariato</i>
<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 12bis – Clausola di adeguamento <i>invariato</i>	Art. 17 – Clausola di adeguamento <i>invariato</i>
<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 13 – Applicazione 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.	Art. 18 – Applicazione 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.

Allegato "B"

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Indice

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Abitazione principale e pertinenze

Art. 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4. Abitazioni concesse in comodato gratuito

Art. 5. Immobili inagibili e inabitabili

Art. 6. Abitazioni locate a canone concordato

Art. 7. Dichiarazione

Art. 8. Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 9. Riscossione coattiva

Art. 10. Interessi

Art. 11. Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

Art. 12. Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

Art. 13. Violazioni e sanzioni

Art. 14. Diritto di interpello

Art. 15. Contenzioso

Art. 16. Responsabile del Tributo

Art. 17. Clausola di adeguamento

Art. 18. Applicazione

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 – Uffici e studi privati), nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 1 comma 741 lett. c) punto 6) della Legge 160/2019, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Abitazioni concesse in comodato gratuito

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e che risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

2. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

3. Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all'abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Art. 5 – Immobili inagibili e inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

3. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
- b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

4. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 6 – Abitazioni locatate a canone concordato

1. Ai sensi del dell'art. 1 comma 760 della Legge 160/2019, per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 431/98 l'imposta è ridotta al 75%.

2. Come contratti di locazione a canone concordato si intendono quelli in cui il corrispettivo viene pattuito in base ai criteri stabiliti in accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.

3. Nel Comune di Genova tale accordo ha fissato i criteri di determinazione del canone per le seguenti tre tipologie di contratto: contratti di locazione a canone agevolato ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, contratti transitori ordinari ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 431/98, contratti transitori per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 L. 431/98.

4. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 per i contratti di locazione di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione all'Ufficio IMU del Comune di copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione. In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione decorrerà solo dalla data di effettiva presentazione all'Ufficio.

Art. 7 – Dichiarazione

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 1 comma 769 della Legge 160/2019, secondo i modelli ivi previsti.

Art. 8 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

Art. 9 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006.

Art. 11 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, secondo il seguente schema:
 - a. fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. fino a euro 6.000,00 rateizzazione fino a ventiquattro rate mensili;
 - c. oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.
6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.
7. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1 commi dal 796 all'801 della Legge 160/2019

Art. 12 Differimento dei termini ordinari di versamento in caso di gravi calamità naturali

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'Ente per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati.
2. La Giunta Comunale, nel caso di cui al comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 13 - Violazioni e sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di € 100,00 come previsto all'articolo 1 comma 775 della Legge 160/2019.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 14 - Diritto di interpello

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 15 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 – Responsabile del Tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 17 – Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 18 – Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
12790 N. 2020-DL-25 DEL 28/01/2020 AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

30/01/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 9 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-25 DEL 28/01/2020	

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 30/01/2020

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 9 0 N. 2020-DL-25 DEL 28/01/2020 AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

30/01/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 9 0 N. 2020-DL-25 DEL 28/01/2020 AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

30/01/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese